



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MAURO MOCCI - Presidente -

GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -

VALERIA PIRARI - Consigliere -

STEFANO OLIVA - Consigliere Rel. -

FRANCESCO CORTESI - Consigliere -

PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO

Ud. 23/06/2026 - CC

R.G.N. 27225/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27225-2024 proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████
██████████

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- intimato -

avverso la sentenza n. 578/2024 della CORTE DI APPELLO di
SALERNO, depositata in data 20/06/2024;

udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal
Consigliere Oliva



FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha rigettato l'opposizione proposta da [REDACTED] ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio nominato in un procedimento penale, ritenendo insufficienti i tentativi di recupero del credito posti in essere dall'odierno ricorrente.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [REDACTED]

[REDACTED] affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell'adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 116 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente il tentativo di recupero del credito posto in essere dal ricorrente, il quale aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per le proprie spettanze, notificato il titolo unitamente al precetto e curato due successivi tentativi di pignoramento mobiliare presso il domicilio della debitrice.

La censura è fondata.

La Corte di Appello ha ritenuto insufficiente l'attività di recupero posta in essere dal ricorrente, perché i due tentativi di pignoramento mobiliare non avevano avuto buon esito in quanto l'ufficiale giudiziario aveva trovato la porta chiusa. Di conseguenza, non poteva ritenersi configurato, secondo il giudice dell'opposizione, un pignoramento



negativo e quindi non poteva ritenersi ammissibile la richiesta di pagamento rivolta dal [REDACTED] all'Erario.

La statuizione della Corte di Appello è errata, dovendosi ribadire il principio, affermato da questa Corte, secondo cui *"In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio"* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8359 del 29/04/2020, Rv. 657594; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31899 del 07/12/2025, Rv. 676478). Non è quindi necessario che sia provata l'effettiva impossidenza del debitore, mediante l'accesso alla sua residenza o domicilio e la compilazione di un verbale dal quale risulti l'assenza di beni utilmente pignorabili – come nella specie ha ritenuto il giudice del merito – ma è sufficiente che il creditore abbia condotto un serio tentativo di recupero, non andato a buon fine. In tal senso, con l'espressione *"pignoramento negativo"* la giurisprudenza di questa Corte non intende che sia necessario (come ha erroneamente ritenuto la Corte salernitana) un *"verbale negativo"*, bensì che il tentativo di pignoramento sia risultato infruttuoso, per qualsiasi motivo non dipendente dal fatto attivo o omissivo del creditore.

Da quanto precede deriva l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.



P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 23 giugno 2026.

IL PRESIDENTE
Mauro Mocci

